

THOMAS CASADEI

Introduzione

Il relativismo è da qualche tempo tornato a suscitare interesse e a generare dibattiti anche accesi, con specifiche ricadute nei contesti istituzionali e politici. Pare assodato, dunque, che con il relativismo sia necessario oggi fare i conti. Il permanente disaccordo riguardo a questioni etiche o normative rappresenta un problema centrale della filosofia giuridica e morale contemporanea, ove il «fatto del pluralismo» costituisce una sfida ricorrente, sotto diverse forme.

Più in particolare, volendo riflettere sulla nozione di relativismo diviene imprescindibile indagarne gli intrecci con alcune delle categorie fondamentali dell'etica, della filosofia politica e giuridica, dell'antropologia, nonché della fenomenologia delle religioni e della pratica religiosa; non si può, pertanto, prescindere da una rinnovata, problematica, ri-considerazione su ciò che è «assoluto» e ciò che è, appunto, «relativo», e con riguardo a quali ambiti ciò possa essere argomentato: questo, del resto, hanno suggerito gli studi più recenti in materia, che paiono configurare una vera e propria *risco-perta e riabilitazione* del relativismo, sia nel dibattito italiano sia in quello internazionale¹.

Come ci ricorda Vittorio Villa nel suo contributo d'apertura, di fatto per tutto un lungo arco di tempo, e certamente per buona parte del secolo scorso, è stata dominante la tesi che il relativismo fosse stato ormai definitivamente confutato. In quel periodo venivano offerte versioni caricaturali delle posizioni relativistiche, presentate in chiave totalmente peggiorativa e denigratoria, al punto che pochi filosofi provavano ad allestire una difesa esplicita del relativismo stesso.

1. Per quel che riguarda il dibattito italiano si possono consultare: D. Marconi, 2007; A. Vendemiati, 2007; V. Villa, 2007; R. Brigati, R. Frega, 2007; A. Coliva, 2009; V. Villa, G. Maniaci, G. Pino e A. Schiavello, 2010 (a cura di); S. F. Magni, 2010. Proprio dalla discussione dei lavori di Vittorio Villa, avvenuta il 29 aprile 2011 nell'ambito del xv ciclo del Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica, organizzato presso il dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, sono scaturiti i saggi di Sergio Filippo Magni, Leonardo Marchettoni e Marina Lalatta Costerbosa. Il testo della relazione di Villa è stato rielaborato nel saggio qui pubblicato.

Come rilevava nel 1937 Guido Calogero, con «relativismo» si designa «ogni concezione che considera la conoscenza come incapace di attingere la realtà nella sua assolutezza oggettiva»²: ciò può ingenerare un certo disorientamento, specie per chi intenda assumere una qualche decisione nella sfera pratica e pubblica.

Sia nella dimensione del «conoscere» sia in quella dell'«agire», la posizione antiassolutista è quella che sostanzialmente rigetta l'idea di poter rinvenire un *quid* immutabile nel tempo, un qualche assoluto che pretenda di mantenere il suo nucleo impermeabile ai mutamenti economico-politici, sociali, culturali, etici e morali. E, di conseguenza, il fatto delle differenze e del pluralismo che ne scaturisce – come hanno ribadito, in epoche diverse del Novecento, Hans Kelsen, Isaiah Berlin e John Rawls – assume dunque diversi modi³.

Secondo il *relativismo etico e morale*, per esempio, non può darsi un valore – o un costume, un atteggiamento, un *habitus* – del tutto indipendente ovvero *ab-solutus* rispetto a fattori quali gli individui e/o i gruppi sociali coinvolti, i relativi contesti socio-politico-culturali con i connessi stili (e le connesse pratiche) di vita, le teorie e le visioni del mondo, le credenze e i punti di vista in gioco. E proprio sul relativismo etico convergono, mediante diversi percorsi, le riflessioni svolte da Sergio Filippo Magni e Leonardo Marchettoni. Se il primo cerca di inquadrare un fatto sovente trascurato nella discussione sull'argomento, ovvero proprio la varietà delle interpretazioni del relativismo etico normativo e metaetico (mettendo a fuoco, al contempo, i vari sensi in cui si può parlare di universalità di un giudizio morale), il secondo esplicita le ragioni della diffidenza verso il relativismo e chiarisce anche perché, nonostante tutto, il relativismo continui a sembrare un'opzione appetibile: il suo valore primario – il nucleo di esso che si propone di assumere «come assolutamente e oggettivamente vero – è quello di porsi come memoria della variabilità spaziale e temporale delle visioni del mondo»⁴.

La variabilità si connette al relativismo ma, è fuori discussione, anche al particolarismo, e tuttavia tali espressioni *non* sono sinonimiche, per quanto nel dibattito degli ultimi anni esse siano state adottate per esprimere posizioni che si contrappongono, con modalità diverse, alla prospettiva dell'universalismo⁵. Al di là delle differenze, da questi approcci può scaturire uno specifico *relativismo normativo o valutativo*, che esclude ogni possibilità di un

2. G. Calogero, 1937.

3. Sui molteplici sensi del concetto di *diversità*, si vedano: D. M. Gallagher, 1999, 51-62; S. Lukes, 2003; R. Audi, 2007.

4. L. Marchettoni, *infra*, 53.

5. Per un quadro definitorio che compara – entro quello che potrebbe chiamarsi «lessico del dissenso» – «relativismo» e «particolarismo» con la prospettiva del «pluralismo etico» si veda M. Barberis, 2006a, in part. 162-7, 177-82, nonché 2006b.

INTRODUZIONE

ordinamento assoluto, che sia valido universalmente, e di principi altrettanto assoluti, validi per tutti già in quanto «oggettivi» in sé e per sé. I sistemi di valori parrebbero così irriducibili a una sorta di matrice comune, rimanendo essenzialmente tra loro «incomparabili»⁶.

Un contributo importante per provare a uscire dalle secche del relativismo, è stato fornito – su un piano dottrinale squisitamente filosofico-giuridico – da Gustav Radbruch, come mostra nel suo contributo Jan-Reinard Sieckmann. Il filosofo del diritto tedesco fu un precoce sostenitore del relativismo etico, «sostenendo che la rinuncia alla pretesa di validità oggettiva non implica anche la rinuncia alle proprie particolari convinzioni»⁷, e, malgrado – ad avviso dell'interprete che ne ricostruisce analiticamente il profilo – la sua filosofia del diritto non sia sistematica e priva di incoerenze, è possibile rintracciare in essa elementi che la avvicinano alle moderne concezioni del diritto come sistema che include principi che devono essere *bilanciati* tra loro. Questo passaggio decisivo è ben dimostrato dalle tesi sviluppate nel suo saggio da Marina Lalatta Costerbosa: *l'Anspruch auf Richtigkeit* viene precisamente «a tradursi in procedura di bilanciamento in caso di conflitto tra principi e tra beni e principi». Come ha mostrato Robert Alexy, che a Radbruch si richiama espressamente, «il tratto della correttezza che discende dal metodo del bilanciamento, calato nella adeguatezza della situazione data, deriva dalla differenza di rilevanza, qui e ora, dei principi coinvolti»⁸. È sotto questo profilo che si può individuare quale sia il «diritto corretto», per quanto non universalmente ma solo in relazione a determinate circostanze storiche e culturali, e in tal modo – questa la tesi della studiosa – tratteggiare una forma di «relativismo ragionevole» e «critico», incentrato sull'«argomentazione pratica».

Se gli alfieri del percorso or ora indicato sono, nell'epoca odierna, Robert Alexy e Ronald Dworkin, resta indubbio che alle sue radici possa individuarsi la teorizzazione di Hans Kelsen. Il filosofo austriaco, negli anni Venti, vede

6. Per quel che attiene il *relativismo scientifico* c'è da rimarcare come anche la conoscenza ricada all'interno di una legge evolutivistica secondo la quale non esistono verità assolute, immutabili e incontestabili. A contestare alla radice l'idea di una presunta fissità della verità scientifica, promuovendo invece una visione della scienza in chiave probabilistica (qui i maestri sono – tra gli altri – Einstein, Heisenberg, Popper, Carnap, Kuhn) è lo stesso dato di fatto della natura cangiante della conoscenza, cangiante in relazione alle nostre esigenze, ai bisogni pratici della vita, alle «urgenze convenzionali» tra individui. Tutto ciò ha portato a una decisa negazione delle posizioni fondazioniste e, al contempo, ha aperto la strada a una cultura scientifica improntata a un sostanziale olismo di fondo: come è stato notato, «non è rintracciabile un'istanza universale davanti alla quale possa essere giudicata l'attendibilità delle regole, poiché il tribunale è costituito dalla stessa comunità degli esperti. Le regole del metodo scientifico non rispecchiano la realtà, ma sono convenzioni con vari gradi di utilità pragmatica» (A. Aliotta, P. Marrone, 2006, 9544).

7. J.-R. Sieckmann, *infra*, 76.

8. M. Lalatta Costerbosa, *infra*, 61.

bene che «la grande questione è se esista una conoscenza della verità assoluta, una comprensione dei valori assoluti»⁹ e che dietro a tale problematica si annida una inquietante insidia, perché «alla concezione del mondo metafisico-assolutista si ricollega un'attitudine autocratica, mentre alla concezione critico-relativistica del mondo si ricollega un'attitudine democratica»¹⁰.

Considerato, in generale, il rilievo di Kelsen nella traiettoria relativista del Novecento, pare particolarmente utile indagare anche alcuni aspetti specifici che del suo orizzonte offrono una concreta applicazione. A questo riguardo Giovanni Bisogni offre una ricostruzione storica e concettuale di quanto sostenuto da Kelsen in materia di interpretazione giuridica, perseguendo un duplice obiettivo: «da un lato, cercare di comprendere il senso di queste tesi e, in particolare, se siano riconducibili a una delle due concezioni che attualmente si contendono il campo nel dibattito teorico-interpretativo ovvero lo scetticismo interpretativo o la cosiddetta teoria mista; e, dall'altro lato, provare a venire a capo di quell'autentico *rebus* rappresentato dalla tesi della scelta fuori cornice che, oltre ad apparire una contraddizione in sé, ha sollevato non pochi dubbi di compatibilità con il complessivo edificio concettuale kelseniano»¹¹. Ciò consente non solo, come suggerisce Bisogni, di «vagliare lo spessore storico e la spendibilità storiografica delle categorie oggi più adoperate per orientarsi nel dibattito teorico-interpretativo (formalismo, scetticismo e teoria mista), ma anche di chiedersi se e fino a che punto quelle di Kelsen sull'interpretazione giuridica siano solo tesi da consegnare interamente alla storia o abbiano, invece, ancora qualcosa da dirci»¹² anche con riferimento allo scenario prefigurato dal relativismo contemporaneo.

Rimane indubbio che il mosaico delineato in queste pagine sull'idea di relativismo è parziale e che altre tessere andrebbero indagate con rigore (si pensi solamente al nodo del relativismo *culturale*¹³ nel contesto delle odierne società pluraliste e multiculturali), ma resta il fatto che esso contribuisce a prendere sul serio la cultura della *differenza*, nonché – è solo una delle auspicabili possibilità – ad assicurare un'autentica apertura all'*alterità*. Solo modulandosi così, il relativismo può essere riconsiderato dal punto di vista di una profonda ri-definizione della cultura europea e occidentale che prenda le mosse, appunto, dal superamento della logica degli assoluti e dai loro (potenziali) esiti fondamentalisti.

9. H. Kelsen (1929), trad. it. 1998, 147.

10. Ivi, 148.

11. G. Bisogni, *infra*, 96.

12. *Ibid.*

13. B. Barry, 2000; S. Lukes, 2003. Si vedano anche le acute osservazioni svolte in L. Ferrajoli, 2001, in part. 116-20.

INTRODUZIONE

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALIOTTA Antonio, MARRONE Pierpaolo, 2006, «Relativismo». In *Enciclopedia filosofica*. Bompiani, Milano.
- AUDI Robert, 2007, *Moral Value and Human Diversity*. Oxford University Press, Oxford.
- BARBERIS Mauro, 2006a, «Pluralismo». In Id., *Etica per giuristi*, 157-93. il Mulino, Bologna.
- ID., 2006b, «Lessico del dissenso». *Ragion pratica*, 26: 47-64.
- BARRY Brian, 2000, «Contro il relativismo culturale». *Paradigmi*, 54: 499-515.
- BRIGATI Roberto, FREGA Roberto (a cura di), 2007, «Relativismo in gioco: regole, saperi, politiche». *Discipline filosofiche*, 2 (fascicolo monografico).
- CALOGERO Guido, 1937, «Relativismo». In *Enciclopedia italiana Treccani*, vol. XXIX, 15 a-b. Istituto Italiano della Enciclopedia Italiana, Roma.
- COLIVA Annalisa, 2009, *I modi del relativismo*. Laterza, Roma-Bari.
- FERRAJOLI Luigi, 2001, «Quali sono i diritti fondamentali». In *Diritti umani e diritti delle minoranze*, a cura di Ermanno Vitale, 105-22. Rosenberg & Sellier, Torino.
- GALLANGHER David M., 1999, «The Uses of Diversity: Some Philosophical Reflections». In *Razón práctica y multiculturalismo*, editado por Enrique Banús, Alejandro Llano, 51-62. Newbook, Mutilva Baja.
- KELSEN Hans, 1929, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*. Mohr, Tübingen (trad. it. «Essenza e valore della democrazia». In Id., *La democrazia*, a cura di Mauro Barberis, 41-152. il Mulino, Bologna 1998).
- LUKES Steven, 2003, «Moral Diversity and Relativism». In Id., *Liberals and Cannibals*, 1-9. Verso, London-New York.
- MAGNI Sergio Filippo, 2010, *Il relativismo etico: analisi e teorie nel pensiero contemporaneo*. il Mulino, Bologna.
- MARCONI Diego, 2007, *Per la verità: relativismo e filosofia*. Einaudi, Torino.
- VENDEMIATI Aldo, 2007, *Universalismo e relativismo nell'etica contemporanea*. Marietti, Genova.
- VILLA Vittorio, 2007, «Relativismo: un'analisi concettuale». *Ragion pratica*, 1: 55-76.
- VILLA Vittorio, MANIACI Giorgio, PINO Giorgio e SCHIAVELLO Aldo (a cura di), 2010, *Il relativismo. Temi e prospettive*. Aracne, Roma.